



Comune di Scarperia

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL' AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI

Approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 27.09.2012
Confermato con deliberazione del Commissario n. 71 del 15.5.2014

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Definizioni
- Articolo 3 – Ambito d'applicazione
- Articolo 4 – Individuazione dell'area
- Articolo 5 - Oneri e obblighi per i fruitori
- Articolo 6 – Usi diversi dell'area
- Articolo 7 – Apertura dell'area
- Articolo 8 – Sanzioni
- Articolo 9 – Allontanamento dall'area di cani pericolosi
- Articolo 10 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione dell'area di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.

Art. 2 - Definizioni

1. Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane nell'area di sgambamento per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

Art. 4 – Individuazione dell'area.

L'area sgambamento cani viene individuata all'interno dell'area adibita a parcheggio pubblico (superficie a prato con griglia in plastica), posta a margine di via dell'Autodromo (foglio 61, porzione delle particelle 329 e 330 del N.C.T). Con deliberazione della Giunta comunale potranno essere individuate altre o diverse aree da adibire al medesimo utilizzo. In caso di necessità, previo assenso dell'Amministrazione comunale, l'area sgambamento per cani potrà essere utilizzata temporaneamente per diversi utilizzi.

Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. I possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica.
2. E' vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso.
3. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
4. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani.
5. Ciascun possessore/accompagnatore potrà portare all'interno dell'area di sgambamento per cani un solo cane per volta.
6. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.).

7. Coloro che entrano nell'area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che siano ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possano scappare.
8. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 6 cani. Al di sopra di tale numero, i possessori/accompagnatori dovranno attendere che altri escano.
9. E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore.
10. E' vietato somministrare alimenti, del tipo cibo nella ciotola, ai cani all'interno dell'area.
11. E' vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili.
12. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
 - a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
 - b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

Articolo 6 – Usi diversi dell'area

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste per la gestione dell'area di sgambamento per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità.

In tali casi l'utilizzo dell'area può avvenire anche in deroga ad alcune disposizioni del presente atto, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.

Art. 7 - Apertura dell'area.

L'area di sgambamento cani è aperta tutti i giorni. Ad ogni ingresso deve essere riportato un avviso, chiaro e ben visibile, riportante l'indicazione che chiunque accede all'area:

1. Ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
2. Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
3. Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.

Art. 8 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge o regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 9 - Allontanamento dall'area di cani pericolosi.

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/accompagnatore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento. In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.

In deroga a quanto previsto all'articolo 8 precedente, nel caso in cui il possessore/conducente non rispetti la diffida, si applica la sanzione amministrativa da 250,00 a 500,00 euro.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale.